



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Provincia di Firenze

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI.

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di nella sede del Comune di Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, avanti a me _____ sono comparsi:

Il Dr. _____, nato a _____ in qualità di Responsabile del Servizio Risorse del Comune di Borgo San Lorenzo, che dichiara di intervenire nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, il cui codice fiscale e' 01017000488

e

il sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata "Vivi Lo Sport a.s.d. a r.l." con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Lorenzo, Via Caiani, n. 28, come rilevati dal certificato del Tribunale di Firenze allegato sub 1), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzato alla stipula ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto societario.

i quali, premesso che

- Il Comune di Borgo San Lorenzo è proprietario delle strutture sportive site nell'Area c.d. Romanelli, meglio conosciute con la denominazione di "Centro Piscine" e "Palestra Copri-Scopri", come identificate nella planimetria allegata al presente atto sub. A) per farne parte integrante e sostanziale;
- Con atto redatto in data _____ il Comune di Borgo San Lorenzo ha acquisito l'intera quota del capitale sociale della società denominata: "VIVI LO SPORT Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata", in breve "VIVI LO SPORT S.S.D. a r.l.", con sede in Borgo San Lorenzo.
- che la suddetta società nella compagine sociale precedente aveva già in concessione la gestione delle strutture sopra indicate come da convenzione da ultimo firmata in data 02/11/2016, qui da intendersi richiamata

- che il Comune ritiene di dover proseguire la suddetta gestione in house in capo alla suddetta società con la nuova compagine societaria interamente pubblica, *giusta* delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____ alla quale si rinvia;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si stipula quanto appresso.

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo affida a Vivi Lo Sport s.s.d. a r.l. la gestione dell'area Romanelli e della struttura "Copri-Scopri" realizzata nell'area adiacente al Centro Piscine, per come individuate nella planimetria allegata al presente atto sotto le lettere A), il Comune di Borgo San Lorenzo con tale affidamento intende ampliare e favorire la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa legata agli impianti sportivi del territorio comunale concessi in gestione. In particolare relativamente agli impianti di cui sopra, la società dovrà regolamentarne l'utilizzo, riscuotere le tariffe, curare la sorveglianza e la manutenzione, nonché la gestione dei relativi impianti di illuminazione e quanto altro necessario per la gestione, compreso la gestione dei parcheggi relativi a tali impianti.
2. Inoltre dovrà:
 - a. promuovere attività sportive nel territorio comunale e l'organizzazione di corsi di formazione fisico-sportiva, di manifestazioni e spettacoli sportivi, campionati, gare anche ufficiali, in collaborazione con le competenti federazioni del CONI o con i competenti organismi di enti di propaganda e/o di promozione sportiva legalmente riconosciuti;
 - b. promuovere l'organizzazione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, di attività ricreative, sociali e culturali o comunque di interesse collettivo nell'ambito del territorio comunale anche attraverso l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle strutture per il tempo libero;
 - c. potrà inoltre svolgere attività editoriali in campo sportivo.
3. Gli impianti e le attrezzature concessi dovranno essere utilizzati principalmente per fini sportivi e formativi.
4. Gli impianti potranno inoltre essere occasionalmente utilizzati anche per manifestazioni culturali, ricreative, sociali, politiche, religiose o comunque di interesse collettivo, previo nullaosta del Comune di Borgo San Lorenzo.

Art. 2

Individuazione degli impianti

1. Gli impianti affidati in gestione dal Comune alla Società sono i seguenti:
 - a) Centro Piscine "Area Romanelli";
 - b) Impianto sportivo "Copri Scopri"
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 sono rappresentati nella planimetria allegata sub. A), che forma parte integrante, sostanziale e necessaria del presente atto e sono da intendersi comprensivi di qualunque altro manufatto di pertinenza degli stessi.
3. Gli impianti di cui è affidata la gestione alla società sono conferiti nella disponibilità in regime di concessione.

4. Rimane ferma la possibilità di affidare la gestione di altri impianti sportivi (di proprietà comunale) rispetto a quelli sopra indicati, con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 3.

Art.3

Custodia degli impianti e delle attrezzature

1. Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, i beni stessi complessivamente intesi come immobili dotato di attrezzature, dovranno essere resi in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Art. 4

Durata dell'affidamento

1. L'affidamento della gestione delle attività di cui all'art.1 e degli impianti descritti all'art. 2, avrà durata fino al termine dell'anno 2035, salvo revoca anticipata o pronuncia di decadenza; ovvero, salvo eventuali proroghe connesse e conseguenti all'affidamento della gestione di nuovi e/o altri impianti e/o alla redazione di nuovi piani economici che prevedano una programmazione più a lungo termine;
2. Le parti potranno di comune accordo in qualunque momento sciogliere il presente rapporto provvedendo a disciplinare i rapporti pendenti e quant'altro sia conseguente e connesso al rapporto stesso.
3. Nel caso venga affidata la gestione di nuovi e/o altri impianti di proprietà comunale, la stessa interverrà mediante apposito atto da parte della Giunta Comunale; ovvero, mediante stipula di nuova ed ulteriore apposita convenzione, che rispetti in ogni caso le regole sostanziali ed i principi espressi ed affermati nella presente e nello statuto societario.

Art. 5

Decadenza

1. La società è dichiarata decaduta dall'affidamento in gestione degli impianti e delle attività della presente convenzione nei seguenti casi:
 - a) in caso di scioglimento della società per qualsiasi ragione;
 - b) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio;
 - c) in tutti i casi previsti dalla legge e/o dalle normative in materia.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la decadenza viene dichiarata dopo che il Comune abbia contestato, a mezzo di lettera raccomandata, le deficienze rilevate e diffidato la società a sanare le stesse entro un congruo termine e la stessa non vi abbia provveduto; ovvero vi abbia provveduto in maniera non ritenuta adeguata e/o sufficiente.
3. La dichiarazione di decadenza comporta la riconsegna degli impianti al Comune, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro i termini fissati dal Comune stesso.
4. In caso di mancato rispetto di tale termine il Comune ha ampia facoltà e diritto di immettersi immediatamente nel pieno possesso degli impianti senza possibilità per la società di addurre eccezioni di sorta.
5. In caso di decadenza la società è tenuta al risarcimento dei danni causati al Comune.

Art. 6

Revoca

1. L'affidamento della gestione del servizio e degli impianti ad esso relativi può essere revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - a. In caso di fallimento dell'affidatario;
 - b. In caso di gravi e colpevoli inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione nella gestione del servizio;
 - c. In caso di interruzione del servizio per una durata superiore a 3 giorni consecutivi imputabili a colpa o dolo dell'affidatario;
 - d. In caso di violazioni di leggi e/o di normative in materia.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la revoca viene dichiarata dopo che il Comune abbia contestato, a mezzo di lettera raccomandata, le inadempienze rilevate e diffidato la società a sanare le stesse entro un congruo termine e la stessa non vi abbia provveduto; ovvero vi abbia provveduto in maniera non ritenuta adeguata e/o sufficiente.
3. In caso di revoca gli impianti dovranno essere consegnati nei termini fissati dal Comune al Comune stesso, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

Art. 7

Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune tutte le spese di straordinaria manutenzione, sia in merito alle strutture che agli impianti, a meno che tali spese non siano la conseguenza di danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria; ovvero sono conseguenza di violazioni degli obblighi societari. In questi casi tutti gli oneri saranno a carico del Gestore.

Art. 8

Obblighi della società

1. La società si impegna:
 - 1.1. a rispettare la presente convenzione, ed in particolare alla corretta gestione degli impianti sportivi del Centro Piscine e del cd. Copri Scopri;
 - 1.2. a promuovere le attività sportive nonché a sviluppare iniziative dirette a divulgare la pratica delle discipline sportive per le quali gli impianti affidati sono stati predisposti;
 - 1.3. a usare e far usare i beni e gli impianti affidati dal Comune con la massima diligenza e con ogni cura appropriata in modo da restituirli alla scadenza della convenzione nello stato di perfetta efficienza e manutenzione;
 - 1.4. a garantire l'utilizzo convenzionato degli impianti da parte delle scuole presenti nel territorio che ne facciano richiesta secondo modalità apposite convenute e un calendario concordato con i responsabili del settore interessato del Comune;
 - 1.5. a consentire l'utilizzazione da parte del Comune degli impianti per le proprie esigenze, compatibilmente con i programmi di attività predisposti dalla società;
 - 1.6. ad applicare le tariffe per l'utilizzazione degli impianti stabilite ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione;
 - 1.7. ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- 1.8. ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per il personale dipendente;
 - 1.9. ad applicare e fare applicare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
 - 1.10. ad applicare e far applicare le norme per gli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo e la normativa antincendio.
 - 1.11. a dotare, entro sei mesi dalla stipula del presente atto, l'impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni della Legge Regionale 9 ottobre 2015 n. 68 e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo.
 - 1.12. a nominare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 11, lett. e) dello Statuto, un referente per la prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, impegnandosi a comunicarlo all'Ente non appena nominato. Ai sensi dell'art. 12, comma 13, dello Statuto, sino al momento della designazione, tale figura si intende individuata nell'amministratore unico della società.
2. L'amministrazione comunale si riserva il controllo sugli impianti attraverso i tecnici comunali ovvero soggetti esterni all'uopo incaricati

Art. 9

Tariffe all'utenza

1. Le tariffe di utilizzazione degli impianti saranno rimosse ed introitate dalla società secondo le modalità dalla stessa definite.
2. Le tariffe sono stabilite di norma annualmente, tenendo conto del tipo di disciplina, del tipo di impianto, del tipo di utilizzazione richiesta (es. per pratica sportiva, per allenamenti ovvero per manifestazioni sportive o gare, per altro) e delle fasce di utenza. La società dovrà prevedere l'organizzazione di attività o di corsi, a tariffe agevolate, rivolti a particolari fasce di utenza, che versino in situazioni svantaggiate o di disagio sociale.

Art. 10

Utilizzazione degli impianti

1. Le modalità di assegnazione e di utilizzazione degli impianti dovranno tener conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - per lo svolgimento di attività educative-formative e motorie in generale organizzate dalle scuole da vari enti di promozione sportiva rivolte ai ragazzi in età scolare, agli adulti ed agli anziani;
 - per le associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e/o di promozione sportiva, riconosciuti per legge, che disputino regolari campionati;
 - per altri Enti associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali e turistiche per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo.
2. Sarà inoltre possibile per l'Amministrazione Comunale, concordandolo con la società, utilizzare gli impianti per organizzare - direttamente o in collaborazione con vari enti e/o associazioni - iniziative o manifestazioni culturali, sportive, ricreative, turistiche, sociali, gratuite o a pagamento.

Art. 11

Manutenzione e modifica degli impianti

1. La Società si impegna a mantenere in buono stato gli impianti e a garantire la loro funzionalità, nonché a rispondere all'Amministrazione Comunale di eventuali danni arrecati da un uso non adeguato degli stessi.
2. In particolare la Società si obbliga a provvedere a tutte le spese di esercizio degli impianti comprese le spese di pulizia, custodia e vigilanza, di ordinaria manutenzione sia degli impianti sportivi, che dei resedi complementari e dei relativi impianti idrici, elettrici e termici.
3. Più in particolare, la manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza le attrezzature sportive, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.
4. Il Gestore dovrà in ogni caso provvedere a tutte quelle opere necessarie a mantenere in efficienza l'impianto: all'uopo si richiama quanto disposto all'art. 1609 cod. civ.
5. Sono parimenti a carico della società le spese per i materiali, i prodotti, le apparecchiature per il mantenimento dell'area da gioco interna ed esterna, dei manti erbosi e dei resedi contermini (compresi concimi e sabbie) e le spese per le forniture elettriche, idriche e di riscaldamento.

Art. 12

Responsabilità e sicurezza dell'impianto. Assicurazione per la responsabilità civile

1. Il gestore è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario.
2. Il gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso. Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.
3. Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività sportiva, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.
4. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione; è pertanto tenuto a stipulare contratto di assicurazione RCT/RCO durante l'espletamento dell'attività, con un massimale unico minimo di € 1.000.000, per tutto il periodo di gestione degli impianti con riferimento ai danni che possano derivare a persone o cose

a seguito di incidenti durante gli allenamenti, gare e manifestazioni pubbliche, od altre attività organizzate dalla società o dalle associazioni sportive che usufruiranno degli impianti sportivi. Copie di tali polizze assicurative dovranno essere consegnate al Comune.

5. Il Comune rimane estraneo ai rapporti tra la società, le associazioni sportive, gli utenti degli impianti, gli spettatori ed i terzi in genere. In particolare, l'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
6. Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98. Il gestore dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Art. 13

Gestione della sicurezza

1. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Ai sensi dell'art. 19 del D.M. (Ministero dell'Interno) del 19.03.1996 e ss. mm. ed ii. il Gestore dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.
2. In caso sia già stato predisposto e sia ancora vigente uno o più piani di sicurezza relativi alle strutture di cui all'art. 1 da parte, il Gestore è esentato da predisporlo in proprio, purché si attenga scrupolosamente a quello già esistente.

Art. 14

Autorizzazioni

1. La società dovrà conseguire o far conseguire tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente ai fini della gestione e manutenzione degli impianti e dei servizi inerenti gli stessi.
2. La società dovrà conseguire, o far conseguire alle associazioni e società sportive nonché agli altri soggetti che utilizzano le strutture, tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per svolgimento di gare e manifestazioni e più in generale per l'utilizzazione degli impianti.

Art. 15

Sorveglianza e custodia

1. La Società nell'ambito della gestione degli impianti sportivi dovrà garantire con personale incaricato l'apertura e la chiusura dell'impianto e delle strutture sportive, attivando quanto necessario per assicurare il suo buono e corretto funzionamento.
2. La Società dovrà garantire la sorveglianza delle strutture, il controllo delle stesse e quant'altro occorre ai fini di una loro buona funzionalità.
3. Il gestore dovrà inoltre curare la pulizia e la sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, gli spogliatoi e le aree cortilive, la segnatura del campo ed assicurare un servizio di vigilanza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate. Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento.
4. La Società relazionerà al competente Ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 16

Contributi del Comune

1. Il Comune contribuirà alla gestione della società anche con la erogazione annuale di una quota fissa stabilita in euro 25.000,00 (al netto di oneri fiscali), in considerazione del fatto che la società svolge un servizio di interesse pubblico strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che l'offerta dei servizi espletati è fondamentale per lo svolgimento di attività sportive da parte scuole di vario ordine e grado e istituti superiori dell'ambito territoriale, anche sovracomunale, sia per la realizzazione di attività di natura riabilitativa svolti da utenti traumatizzati o disabili, in collaborazione con l'Azienda sanitaria e la Società della Salute del Mugello, sia destinati a spazi di esercizio dell'attività sportiva libera, sia organizzata in corsi destinati all'apprendimento del nuoto o a specifiche altre esigenze della vita, oppure tramite l'iniziativa di associazioni sportive della vallata, anche con attività agonistiche; tale importo potrà essere revisionato con cadenza triennale.
2. Il contributo di cui al comma precedente verrà erogato anche al fine di poter garantire l'equilibrio e la sostenibilità finanziaria della società in considerazione dell'impegno di prevedere ed applicare le tariffe agevolate di cui all'art. 9, rivolte a particolari fasce di utenza, che versino in situazioni svantaggiate o di disagio sociale.
3. La somma di cui sopra - ovvero quella revisionata - verrà corrisposta in due tranches di pari importo, l'erogazione delle quali è direttamente connessa all'esito positivo delle relazioni semestrali di cui all'art. 15 dello Statuto.

Art. 17

Pubblicità

1. La Società può stipulare contratti di sponsorizzazione per finanziare attività, iniziative e manifestazioni.
2. La Società può esporre pubblicità del tipo fisso (stendardi, cartelloni, striscioni *et similia*), sia all'esterno che all'interno degli impianti affidati, previo pagamento, al Comune o alla società concessionaria del servizio, della relativa imposta ai sensi della vigente normativa.

Art. 18

Gestione dei servizi

1. La società è obbligata garantire, a propria cura e spese, o con proprio personale o propri mezzi, il regolare funzionamento degli impianti per tutto il periodo di durata della convenzione.
2. L'eventuale affidamento a terzi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, della gestione di taluno dei servizi ed impianti ricompresi nella convenzione sarà consentito solo previa comunicazione al Comune.

Articolo 19

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. E' facoltà del concessionario effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, direttamente o mediante affidamento a terzi.
2. Nel caso di affidamento a terzi, il concessionario deve assicurarsi che questi ultimi siano muniti dei necessari requisiti per lo svolgimento dell'attività.
3. Sempre nel caso di affidamenti a terzi, il concessionario ed il terzo affidatario si impegnano a tenere esente l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività.
4. Tale esonero di responsabilità deve essere specificatamente previsto e sottoscritto nel contratto stipulato tra concessionario e affidatario dell'attività di somministrazione.
5. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di cui trattasi può costituire vincolo nei confronti del comune concedente.
6. Non sono consentiti installazione ed esercizio di slot-machines e/o di qualsiasi tipologia di strumentazioni, apparecchiature, impianti o dispositivi atti a favorire o esercitare il gioco d'azzardo.

Art. 20

Verifiche sull'operato della società – Controllo analogo

1. Il Comune opera gli opportuni controlli e verifiche sull'attività della società attraverso i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione ai quali il Comune può impartire direttive al fine di indirizzare l'attività della società a scopi sociali d'interesse generale e della collettività e richiedere relazioni periodiche sulle attività in corso di svolgimento e quelle programmate.
2. La società è comunque tenuta a trasmettere semestralmente al Comune, una relazione sulle attività programmate e svolte, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.
3. Al fine di consentire una verifica sui risultati economici di gestione gli amministratori sono tenuti a trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, la relazione annuale sull'andamento della società unitamente al bilancio di esercizio (cfr. artt. 2491- 2423 - 2431 - 2214).
4. Il Comune di Borgo San Lorenzo esercita sulla Società *in house* Vivi Lo Sport a.s.d. a r.l. un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, qui da intendersi richiamato in forma e sostanza, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 175/2016 e ss. mm. ed ii.
5. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la società potrà svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci a condizione che:
 - oltre l'ottanta per cento del suo fatturato si effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal proprio socio ovvero dai propri enti pubblici soci;
 - la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Art. 21

Tracciabilità

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22

Domicilio

1. Il gestore dichiara di eleggere il domicilio presso l'impianto affidato in concessione, presso il quale il Comune concedente può effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente rapporto.

Art. 23

Trattative e accordi

1. Quanto non previsto nella presente convenzione e che si renda necessario determinare di volta in volta sarà oggetto di apposita trattativa tra l'Amministrazione Comunale e la Società e/o formerà oggetto di successivi accordi convenzionali integrativi del presente atto, sempre nel rispetto ed in ossequio ai principi ivi stabiliti ed a quanto previsto nello Statuto e nell'atto costitutivo.

Art. 24

Cessione della convenzione

1. E' fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nella presente convenzione.
2. Il Gestore non potrà, in alcun modo, subconcedere o affidare sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, gli impianti sportivi comunali. Resta comunque fermo ed immutabile che la responsabilità per l'utilizzo degli impianti sportivi rimarrà a completo carico del Gestore.

Art. 25

Modificazione della convenzione

1. Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 26

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Gestore sono devolute al Foro di Firenze.

Art. 27

Referenti

1. Al Dirigente del Servizio "Risorse", o suo delegato, compete il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione. Al Servizio Tecnico competono gli interventi per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione ecc. sugli impianti affidati in concessione.

Art. 28

Spese di convenzione e registrazione

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese le spese per la registrazione del presente atto, sono a completo carico del Comune di Borgo San Lorenzo.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

1. In relazione agli adempimenti connessi con il rapporto convenzionale le parti firmatarie si danno reciproca autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati personali, in ottemperanza e comunque nei limiti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che per i fini di cui alla presente convenzione il Titolare del trattamento è Vivi Lo Sport s.s.d. a r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Lorenzo, Via Caiani, n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore. La società si obbliga ad individuare e comunicare al Comune di Borgo San Lorenzo il soggetto Responsabile del trattamento, nonché il Responsabile della protezione dei dati. In caso di contitolarità di dati, i sottoscrittenti danno atto che verrà stipulata apposita scrittura regolatrice dei rapporti.

Art. 30

Norma finale. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme di legge vigenti in materie.